

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

**CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE**

**I<sup>a</sup> SEZIONE**

**L.N.P. SERIE A – L.N.P. SERIE B**

**COMUNICATO UFFICIALE N. 261/CGF**

**(2012/2013)**

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale, nella riunione tenutasi in Roma il 3 maggio 2013, ha adottato le seguenti decisioni:

## **I° COLLEGIO**

Dr. Gerardo Mastrandrea – Presidente; Avv. Carlo Porceddu, Dr. Lucio Molinari - Componenti; Dott. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri - Segretario.

**1. RICORSO PER REVOCAZIONE EX ART. 39 C.G.S. CAGLIARI CALCIO S.P.A. AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CAGLIARI/ ROMA DEL 23.9.2012** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 51 del 24.9.2012) - (Decisione della Corte di Giustizia Federale - Com. Uff. n. 94/CGF del 20.11.2012)

La C.G.F. preso atto della rinuncia al reclamo come sopra proposto dal Cagliari Calcio S.p.A. di Cagliari, dichiara estinto il procedimento. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

**2. RICORSO EMPOLI F.B.C. S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE FINO AL 30.6.2013 INFLITTA AL SIG. CORSI FABRIZIO SEGUITO GARA EMPOLI/CROTONE DEL 6.4.2013** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 94 del 9.4.2013)

La C.G.F. accoglie parzialmente il reclamo come sopra proposto dall'Empoli F.B.C. S.p.A. di Empoli (Firenze), riducendo la sanzione inflitta all'inibizione fino a tutto il 15.5.2013. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

**2. RICORSO CALCIO CATANIA S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. BELLUSCI GIUSEPPE SEGUITO GARA CATANIA/PALERMO DEL 21.4.2013** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 194 del 22.4.2013)

La C.G.F. respinge in reclamo come sopra proposto dal Calcio Catania S.p.A. di Catania. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

**3. RICORSO U.S. GROSSETO F.C. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTE AL CALC. DELVECCHIO GENNARO SEGUITO GARA GROSSETO/LIVORNO DEL 20.4.2013** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 98 del 23.4.2013)

La C.G.F. respinge in reclamo come sopra proposto dall'U.S. Grosseto F.C. di Grosseto. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

**II° COLLEGIO**

Dr. Gerardo Mastrandrea – Presidente; Avv. Carlo Porceddu, Avv. Lorenzo Attolico - Componenti; Dott. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri - Segretario.

**4. RICORSO CALCIO BRESCIA S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. BUDEL ALESSANDRO SEGUITO GARA VERONA/BRESCIA DEL 22.4.2013** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B– Com. Uff. n. 98 del 23.4.2013)

La C.G.F. respinge in reclamo come sopra proposto dal Calcio Brescia S.p.A. di Brescia. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

**5. RICORSO S.S. JUVE STABIA S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL SIG. BRAGLIA PIERO SEGUITO GARA CITTADELLA/JUVE STABIA DEL 20.4.2013** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B– Com. Uff. n. 98 del 23.4.2013)

La C.G.F. respinge in reclamo come sopra proposto dalla S.S. Juve Stabia S.p.A. di Castellammare di Stabia (Napoli). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE  
Gerardo Mastrandrea

-----

**Publicato in Roma il 3 maggio 2013**

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Giancarlo Abete